**COMUNE DI MARSICOVETERE**

**PROVINCIA DI POTENZA**

**SCHEMA di convenzione per l’attivazione di un partenariato con Enti del Terzo Settore (ETS), mediante co-progettazione, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017, finalizzato alla realizzazione di interventi educativi innovativi e sperimentali per la gestione dei Centri diurni socio educativi polivalenti nei Comuni di Marsicovetere e Sant’Arcangelo, rivolti ai minori (6-18 anni) residenti nei 19 Comuni dell’Ambito Socio-Territoriale n.4 Val d’Agri**

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno xxxxxx, il giorno xx del mese di xxxxx in Marsicovetere, nella Casa Comunale, in Piazza Zecchettin, avanti a me Dott. Gerardo LUONGO - Segretario del Comune di Marsicovetere, autorizzato a rogare, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., gli atti in cui è parte il Comune, sono presenti:

Da una parte:

**Dott.ssa Maria Teresa Merlino**, nata a Stigliano (Mt) il 21.06.1976 e residente in Guardia Perticara in via Guglielmo Marconi n. 23, C.F.: MRLMTR76H61I954P, da me Segretario Comunale identificata mediante conoscenza personale, la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma in qualità di Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Socio-Territoriale n. 4 Val d’Agri, Comune capofila Marsicovetere, (PZ), con sede in Largo Municipio, codice fiscale 80004590768 e Partita IVA 00294840764, giusto decreto sindacale n. 28 del 12/11/2024.

Nella suddetta qualità di Responsabile del Servizio nonché Coordinatrice dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Socio-Territoriale n. 4 Val d’Agri, secondo quanto disposto dall’art.107, comma 3, lettera c, del Decreto Legislativo n. 267/00 e successive modifiche, la dott.ssa Maria Teresa Merlino interviene nel presente atto (giusto decreto 28 del 12/11/2024).

Dall’altra parte**:**

- **Dott. xxxxxxxxxx**, nato il xxxxxx a xxxxxxxx (xx) e residente a xxxxxxxxxx in via xxxxxx, xx , C.F.: xxxxxxxxxxxxxx, da me Segretario Comunale identificato mediante Carta d’Identità n. xxxxxxx rilasciata dal Comune di xxxxxxxxxxxx con scadenza il xxxxxxxx, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante della xxxxxxxxxxx, con sede legale nel Comune di xxxxxxxxxxxxxx (xx) in via xxxxxxxxxxxxxx n.xx, Partita IVA xxxxxxxxxxxx, d’ora innanzi anche solo denominato “Ente attuatore”.

I comparenti della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo;

**PREMETTONO**

- che l’Amministrazione comunale, con determinazione n. xxxxxxxx del xxxxxxxx, ha avviato il procedimento ad evidenza pubblica per l’attivazione di un partenariato con Enti del Terzo Settore (ETS) ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017, mediante co-progettazione per la realizzazione di interventi educativi innovativi e sperimentali per la gestione dei Centri diurni socio educativi polivalenti nei Comuni di Marsicovetere e Sant’Arcangelo, rivolti ai minori (6-18 anni) residenti nei 19 Comuni dell’Ambito Socio-Territoriale n.4 Val d’Agri;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

.

.

.

.

- che le necessarie verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti dell’Ente attuatore degli interventi hanno dato esito positivo e, pertanto, può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 1 – Oggetto**

La presente Convenzione, sottoscritta fra le Parti, regola il rapporto di co-gestione, finalizzato alla realizzazione degli interventi declinati nel Progetto definitivo elaborato in sede di tavolo tecnico, allegato alla presente Convenzione sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale. Se ne omette la lettura per dispensa avuta dai contraenti.

L’Ente attuatore con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co- progettate con il Comune di Marsicovetere capofila siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato. In ragione di quanto precede, l’Ente attuatore assume l’impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell’interesse pubblico e dei soggetti beneficiari dell’intervento, fermo restando quanto previsto dall’Avviso pubblico e dai relativi allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

**Art. 2 – Progettazione condivisa**

Il progetto è volto alla gestione di interventi educativi innovativi e sperimentali da fruire ai minori frequentanti i due Centri diurni socio educativi polivalenti nei Comuni di Marsicovetere e Sant’Arcangelo, rivolti ad accogliere i minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni, che vivono situazioni di disagio, individuati dal Servizio Sociale Professionale dei Comuni facenti parte dell’ATS n.4 Val d’Agri in accordo con il Servizio Sociale Professionale dell’UdP ***(art. 2 dell’Avviso)***.

Il servizio è diretto a minori di età compresa tra i 6-18 anni, in particolare a (Progetto preliminare):

1. minori con problemi di tipo familiare;

2. minori che vivono una situazione problematica di mono genitorialità;

3. minori con problemi di socializzazione;

4. minori a rischio devianza;

5. minori con contesti familiari particolarmente disgregati e problematici (problemi di natura

economica, dipendenze all’interno della famiglia, ecc.);

6. minori immigrati con difficoltà di socializzazione e integrazione nel contesto territoriale;

7. minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio;

8. minori a rischio di maltrattamento e/o disattenzione;

9. minori con nuclei familiari con difficoltà ad esercitare il ruolo genitoriale.

L’obiettivo della progettazione è quello di:

- offrire un supporto ai minori che vivono in nuclei familiari che incontrano difficoltà nell’assolvere alla funzione pedagogica nei confronti dei figli;

- favorire l’apprendimento scolastico e ridurre il rischio di abbandono e dispersione;

- promuovere attività educative, culturali adeguate ai ragazzi;

- garantire la permanenza dei minori nel contesto familiare di appartenenza e a collaborazione con il nucleo per una positiva ricaduta dell’azione educativa in ambito familiare;

- consolidare la rete con il territorio (servizi socio-sanitari e sanitari, scuole, centri religiosi e sportivi, ecc.).

**Art. 3 – Durata**

Le parti dichiarano che la presente Convenzione avrà inizio il 30/03/2025 e durata fino al 30/03/2026 (dodici mensilità), e potrà essere rinnovata per ulteriori 24 mesi ***(art.7 dell’Avviso)***.

**Art. 4 – Direzione, gestione e organizzazione**

Il Comune di Marsicovetere, capofila dell’Ambito Socio Territoriale n. 4 Val d’Agri è titolare delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, progettazione, valutazione, monitoraggio e controllo del progetto oggetto della presente Convenzione.

L’ammissione al servizio è soggetta alle seguenti condizioni e requisiti (Progetto preliminare):

1. alla richiesta al competente Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza della famiglia del minore;

2.residenza della famiglia nel territorio dell’ATS n.4 Val d’Agri e nello specifico in uno dei 19 Comuni che ne fanno parte, organizzati in gruppi ai sensi delle disposizioni della DGR n. 194 del 9/03/2017 per la tipologia di servizio M.2.2.3“Centro diurno socio educativo polivalente per minori”;

3.condizione di disagio e situazioni di difficoltà, di crisi e/o di rischio di emarginazione e disadattamento siano essi in carico su mandato dell’autorità giudiziaria minorile sia in carico del Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza del richiedente, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale dell’Ufficio di Piano, in quanto rientranti in un progetto di supporto e prevenzione del minore e del nucleo di appartenenza;

4. condizione di disagio economico.

Qualora le richieste di ammissione dei residenti nei 19 Comuni dell’Ambito Socio Territoriale n.4 Val d’Agri siano superiori all’offerta, sarà stilata una graduatoria sulla base delle seguenti priorità:

1. multiproblematicità della famiglia di appartenenza;

2. accertata disabilità del minore (nel caso ne sia fatta richiesta);

3. reddito più basso.

Le istanze dei richiedenti il servizio non residenti in uno dei 19 Comuni dell’ATS n.4 Val d’Agri saranno valutate secondo i criteri di cui sopra, solo al fine di saturare la capienza massima prevista.

**Art. 5 – Dettaglio attività previste e tempi**

Il servizio oggetto della presente Convenzione è dimensionato per accogliere gruppi di 15 (quindici) persone, preferibilmente aggregate per classi di età, o gruppi di 10 persone, se presente un minore disabile, e articola le proprie attività per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, fatte salve le festività, per 4 ore giornaliere.

L’orario di inizio e termine delle attività è condiviso con le famiglie degli utenti.

Eventuali periodi di chiusura saranno disposti dall’UdP presso il Comune di Marsicovetere Capofila, sulla base del calendario scolastico annualmente approvato.

Il servizio nei mesi di luglio e agosto è considerato come “Centro estivo”e potrà essere effettuato anche in spazi esterni, previa verifica delle necessarie condizioni di sicurezza***(art.2 dell’Avviso)*.**

Sono previste le seguenti attività (Progetto preliminare)

* interventi educativi condivisi nel progetto individualizzato;
* sostegno alla scolarizzazione;
* attività legate all’igiene e alla cura personale dei singoli minori;
* attività legate alla vita in comune e alla socializzazione;
* attività di laboratorio, attività di tempo libero;
* interventi di supporto psico-pedagogico.

Altre attività previste nell’Avviso o che emergeranno dai tavoli di co-progettazione.

**Art. 6 - Impegni delle parti *(art.15 dell’Avviso)***

Il soggetto attuatore risponde della corretta esecuzione delle azioni di progetto secondo le norme, in ossequio ai regolamenti del Comune di Marsicovetere e a quanto richiesto con l’Avviso pubblico.

Il soggetto attuatore si impegna a non cedere in subappalto nessuna delle attività previste dalla presente Convenzione.

Il Soggetto attuatore si assume, altresì, i seguenti obblighi:

• l'obbligo dell'utilizzo delle strutture individuate per ospitare i Centri diurni socio educativi polivalenti per minori esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui alla proposta progettuale e di mantenere inalterata la loro destinazione;

• l'obbligo di tenere costantemente ed immediatamente informato l'Ente concedente dell’attività svolta secondo le tempistiche definite in esito alla co-progettazione;

• l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di Legge in materia;

• l'obbligo di rispettare le norme in materia di lavoro, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro e di essere in regola con la vigente normativa antimafia;

• l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato e la natura dello stesso;

• qualora si utilizzino le strutture in cui sono attualmente ubicati i Centri diurni socio educativi polivalenti di Marsicovetere e Sant’Arcangelo, l’obbligo di comunicare alle società erogatrici dei servizi e ai titolari delle strutture concedenti il subentro nelle utenze attive, facendosi carico delle relative spese e/o attivare quelle non presenti e ritenute necessarie allo svolgimento dell’attività da insediare, sempre a totale propria cura e spese; qualora si tratti di nuove strutture di farsi carico dell’intestazione e spese delle utenze necessarie all’espletamento del servizio;

• adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente;

• l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, salvo diversi accordi con i soggetti concedenti la struttura;

• l'obbligo di restituire ai soggetti concedenti le strutture adibite a sede dei Centri diurni socio educativi polivalenti ubicati nei Comuni di Marsicovetere e Sant’Arcangelo - siano esse pubbliche o private - nella loro integrità. Nel caso in cui si riscontrassero al momento della restituzione i danni relativi al bene concesso in uso, i costi saranno addebitati al Soggetto ETS attuatore;

• stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sugli immobili ospitanti il servizio, compresi quelli derivanti da atti vandalici, e per responsabilità civile.

**Art. 7 - Impegni economico-finanziari**

Il Comune di Marsicovetere, capofila dell’Ambito socio-territoriale Val d’Agri n.4, rende disponibile per la realizzazione del progetto un contributo pari a:

a) € 71.181,24 per l’annualità 2025 che decorre dal 30.03.2025 e sino al 30.12.2025 per un periodo di 9 (nove mensilità);

b) € 25.552,24 per il restante periodo fino al raggiungimento di 12 (dodici mensilità) e sino al 30.03.2026.

L’Ente Attuatore, xxxxxxx, dovrà co-finanziare il progetto per un importo di € xxxxxxx.

All’avvio delle attività è riconosciuta al Soggetto attuatore, a titolo di anticipazione, la quota del 10% del contributo assegnato.

**Art. 8 – Modalità di rimborso *(art. 12 dell’Avviso)***

Il Soggetto attuatore, ai fini del rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività, deve presentare, bimestralmente dall’inizio delle attività progettuali, la seguente documentazione, predisposta secondo format da concordare con l’amministrazione comunale:

● una dettagliata relazione sulle attività svolte e sulle spese effettivamente sostenute;

● i timesheet per le risorse umane impiegate e i relativi giustificativi di spesa, in originale o copia conforme all’originale.

● fatture/ricevute quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente relative alle spese sostenute;

● domanda di rimborso corredata di autodichiarazione contenente l’impegno a non rendicontare le stesse spese nell’ambito di progetti/iniziative sostenute mediante altre fonti di finanziamento.

La documentazione contabile di spesa deve rispettare i seguenti requisiti:

- i documenti contabili devono essere riferiti alle voci di costo ammesse al contributo;

- tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e devono essere intestate al beneficiario del contributo e riportare la fonte finanziaria e il CIG;

- tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria o tramite strumenti finanziari che determinano una tracciabilità del pagamento stesso all’interno di un conto corrente dedicato appartenente all’impresa;

- ai sensi all'articolo 3 della Legge 136/2010 l’erogazione dell’agevolazione di cui al presente Avviso è subordinata all’accensione di conti correnti dedicati;

- i documenti giustificativi di spesa devono essere presentati in originale.

Il soggetto attuatore dovrà conservare la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, relativa al progetto finanziato, predisporre un “fascicolo di progetto” che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e deve essere conservato per i 10 anni successivi alla concessione dell’agevolazione.

Il Comune di Marsicovetere si riserva di revocare in tutto o in parte il contributo in caso di inadempienze gravi e/o di omessa o incompleta rendicontazione.

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di eseguire tutti i controlli e le verifiche opportuni in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, allo svolgimento delle attività e all'effettivo e corretto utilizzo dei contributi concessi.

Al termine delle attività di verifica sulla documentazione presentata, l’Amministrazione Comunale provvede all’erogazione del contributo pari alle spese effettivamente sostenute e correttamente rendicontate.

Sono considerati ammissibili (art.10 dell’Avviso) solo i costi sostenuti a partire dalla data di stipula della Convenzione entro la data di fine delle attività progettuali.

Tutti i costi per poter essere ammissibili devono essere finalizzati all’attuazione delle attività progettuali e/o relativi ad acquisti di beni e servizi, ai rimborsi spese dei volontari (articolo 17, commi 3 e 4, del Codice del Terzo Settore) o ai compensi del personale impiegato nello svolgimento delle attività ammesse a finanziamento. Devono, inoltre, essere effettivi e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti ed essere pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento finanziato.

Non sono ammissibili le spese sostenute per la progettazione della candidatura e per i lavori di co-progettazione.

Nei casi in cui il soggetto attuatore individui un soggetto terzo a cui attribuire la realizzazione di alcune attività di progetto, pur non essendo sottoposto alla disciplina del codice dei contratti pubblici, il soggetto attuatore è comunque tenuto ad individuare tali soggetti tramite procedure ispirate ai principi del suddetto codice, in ragione del carattere pubblico del finanziamento. Tali procedure devono essere documentate in forme adeguate, cosi da assicurare la conoscibilità delle scelte effettuate.

Non sono ammissibili (art.10 dell’Avviso):

- le spese sostenute per la progettazione della candidatura e per i lavori di co-progettazione,

- l’acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili;

- gli interessi passivi;

- l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse, salvo nei casi in cui non siano recuperabili;

- multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;

- deprezzamenti e passività;

- interessi di mora;

- commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari.

Il rimborso verrà erogato previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e delle attività svolte, indipendentemente dalle previsioni originarie.

**Art. 9 – Procedura di monitoraggio, verifiche e controlli**

Sono previsti spazi di osservazione e incontri periodici di monitoraggio e verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati in un numero non inferiore a n. due (2) all’anno.

Tali incontri coinvolgeranno l’assistente sociale case manager del Servizio Sociale Comunale di ciascun utente, il personale specializzato del Servizio Sociale Professionale dell’Ufficio di Piano, gli operatori dei Centri diurni, la persona minorenne e i suoi familiari o chi lo rappresenta.

Dovranno prevedersi le seguenti attività:

1.appositi report e relazioni, con cadenza bimestrale, redatte dal coordinatore del servizio da inviare alla coordinatrice dell’Ufficio di Piano del Comune di Marsicovetere Capofila, al fine di permettere la verifica della corretta attuazione del progetto pedagogico e di intervenire ponendo in essere le azioni correttive necessarie;

2.relazioni bimestrali sull’andamento del PEI dei minori frequentanti;

3.rilevazione delle presenze dei minori con cadenza mensile;

4.partecipazione ai momenti operativi di verifica con il Servizio Sociale inviante il minore e la famiglia.

**Art. 10 – Assicurazioni (art.13 dell’Avviso)**

Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017, comma 3, rubricato “Assicurazione obbligatoria”, il soggetto partner ha provveduto alla copertura assicurativa di legge, delle risorse umane impiegate, a qualunque titolo nelle attività, di cui alla presente Convenzione e per gli eventuali danni cagionati a cose e/o a terzi (massimale non inferiore a 1.000.000 di euro) polizza n. xxxxxxx del xxxxxx stipulata con la compagnia assicuratrice xxxxxxx.

L’Ente attuatore ha provveduto ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato (polizza n. xxxxxxx).

Il costo è ammissibile sul budget di progetto ed è a carico dell’Amministrazione procedente.

**Art. 11 – Sede**

I Centri diurni socio educativi polivalenti per minori sono ubicati nei Comuni di Marsicovetere e Sant’Arcangelo.

**Art.12 – Tracciabilità dei flussi finanziari (Osservanza norme sulla tracciabilità di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.)**

Secondo le disposizioni della L. 136/2010 e ss.mm.ii., i pagamenti in dipendenza della presente Convenzione verranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

È fatto obbligo all’Ente attuatore di comunicare al Comune di Marsicovetere, tempestivamente e, comunque entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla Convenzione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui sopra, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. È fatto obbligo all’Ente attuatore, pena la nullità della presente Convenzione, di osservare in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii, sopra riportate.

Nell’ipotesi in cui le transazioni inerenti la presente Convenzione dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la presente Convenzione verrà risolta.

Il Comune di Marsicovetere prima di effettuare il pagamento per un importo superiore a € 5.000,00 (importo stabilito dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973) dovrà verificare se l’Ente attuatore è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno a tale importo e, in caso affermativo non procederà al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio. Ciò, fatte salve, eventuali sospensioni delle verifiche disposte dalla normativa.

Inoltre, il Comune di Marsicovetere prima di effettuare i pagamenti dovrà verificare se l’Ente attuatore è in regola presso gli Istituti Assicurativi.

**Art. 13 – Divieto di cessione**

È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l’immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nella convenzione in essere con l’amministrazione procedente. Nel caso di trasformazioni, fusioni o scissioni, il subentro nella convenzione deve essere prioritariamente autorizzato dall’amministrazione proponente che può esprimersi a sua discrezione.

**Art.14 Adempimenti in materia antimafia**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Art. 15 – Norme di comportamento**

L’Ente attuatore si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento approvato con D.G.C. n. 164 del 26/10/2023 che dichiara di conoscere e di accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporta la risoluzione della presente Convenzione.

**Art. 16 - Incompatibilità- cumulo di impieghi ed incarichi**

L’affidatario si impegna a non concludere, a pena di nullità del presente atto, contratti di lavoro subordinato o autonomo né a conferire incarichi ad ex dipendenti o incaricati dell’Ente - nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dello stesso per conto dell’Ente medesimo negli ultimi tre anni di servizio.

**Art. 17 Normativa privacy**

Le parti rinviano all’Accordo ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679 allegato alla presente Convenzione sotto la lettera B, quale parte integrante e sostanziale della stessa. Se ne omette la lettura per dispensa avuta dai contraenti.

**Art. 18 Esenzione da imposta di bollo - spese di registrazione.**

Tutte le spese della presente Convenzione, inerenti e conseguenti (diritti di segreteria) sono a totale carico dell'Ente attuatore.

Si dà atto che il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

**Art. 19 – Inadempimenti - Risoluzione della Convenzione**

Le attività oggetto della presente Convenzione saranno eseguite secondo le modalità ed i tempi indicati nel progetto definitivo approvato e sviluppato nella fase di co-progettazione.

In caso di divergenza tra le modalità di svolgimento delle attività e le modalità specificate nel progetto definitivo e nella Convenzione, il Comune di Marsicovetere provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del soggetto attuatore /del soggetto capofila dell’ATS.

Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della contestazione stessa.

Se non pervengono le stesse nel termine sopra indicati, o nel caso non siano idonee a giustificare l’inadempienza, saranno applicate le penali come segue. Le penali sono individuate, in riferimento al progetto definitivo approvato, per il ritardo nella realizzazione delle attività: pari a 0,5% dell’importo contrattuale per ogni giorno o frazione di giorno, naturale e consecutivo, di ritardo fino al raggiungimento del 10% dell’importo contrattuale.

L’importo così determinato sarà trattenuto sul corrispettivo all’atto del pagamento. Qualora il numero dei giorni di ritardo nella realizzazione delle attività divenga superiore a 30 (trenta), il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tale ipotesi al Soggetto attuatore/all’ATS inadempiente non spetta alcun compenso o rimborso per le eventuali parti di forniture effettuate, salva inoltre la facoltà del Comune di rivalersi sullo stesso per il risarcimento del maggior danno subito.

È fatto salvo, altresì, per il Comune di Marsicovetere il diritto al risarcimento dei maggiori danni per le spese sostenute per la fornitura dei servizi da parte di altra impresa, nel caso di mancata o ritardata fornitura.

Resta salva la facoltà dell'Ente di procedere alla revoca dell'affidamento in caso di inadempimento, ovvero in caso di adempimento tardivo o inesatto, da parte del soggetto attuatore, oltre alla possibilità di risolvere il contratto.

In particolare, l’Amministrazione può procedere alla risoluzione della Convenzione con preavviso di 30 giorni nei seguenti casi:

- in caso di frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi;

- in caso di cessione della Convenzione;

- in caso di abbandono del servizio anche parzialmente, salvo che per cause di forza maggiore.

La risoluzione della Convenzione per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore del Comune di Marsicovetere il diritto di affidare le attività ad altri soggetti.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili e/o penali dell’esecutore delle attività, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

**Art. 20 - Responsabilità e Sicurezza**

L’Ente attuatore provvede agli adempimenti previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza e riconducibili all’assesto strutturale dei luoghi.

**Art. 21 – Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti, in particolare al D.lgs. 117/2017 e s.m.i., e applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

**Art. 22 – Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e le informazioni relative alla presente Convenzione saranno effettuate dalle parti utilizzando i seguenti rispetti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per il Comune di Marsicovetere: [comune.marsicovetere@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.marsicovetere@cert.ruparbasilicata.it)

- per L’Ente attuatore: xxxxxxxxxxxxxxxx.

**Art. 23 – Controversie**

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente Convenzione, che non potessero essere definite in via amministrativa, le Parti riconoscono come Foro competente il Tribunale di Potenza.

**Art. 24 – Allegati**

È da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione il Progetto definitivo predisposto in sede di co- progettazione.

Io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, il quale viene letto alle parti che a mia richiesta lo dichiarano conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione con me, segretario comunale, lo sottoscrivono con firma digitale.

La presente Convenzione consta di xxx fogli per un totale di xxxxxx facciate compresa la presente, oltre gli allegati A e B.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 15 bis della legge 241/1990.

Per l’Ente del Terzo Settore

Il legale Rappresentante

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Per il Comune di Marsicovetere

La Responsabile dell’Ufficio di Piano

Dott.ssa Maria Teresa MERLINO

Il Segretario Comunale

Dott. Gerardo LUONGO

Io sottoscritto segretario comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f9 del D.lgs

7 marzo 2005 n. 82 (CAD).